

# GAZZETTA UFFICIALE



## DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Sabato, 10 luglio 2021

SI PUBBLICA IL SABATO

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA  
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 691 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO  
PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

## REGIONI

### SOMMARIO

#### REGIONE PIEMONTE

LEGGE REGIONALE 4 gennaio 2021, n. 1.

**Disposizioni regionali di modifica alla legge regionale 22 febbraio 2019, n. 5 (Disciplina dei complessi ricettivi all'aperto e del turismo itinerante).** (21R00147) ..... Pag. 1

LEGGE REGIONALE 4 gennaio 2021, n. 2.

**Modifiche alla legge regionale 7 aprile 2000, n. 43 (Disposizioni per la tutela dell'ambiente in materia di inquinamento atmosferico. Prima attuazione del Piano regionale per il risanamento e la tutela della qualità dell'aria).** (21R00148) ..... Pag. 3

LEGGE REGIONALE 26 gennaio 2021, n. 3.

**Misure urgenti per la continuità delle prestazioni residenziali di carattere sanitario, socio-sanitario e socio-assistenziale per anziani, persone con disabilità, minori, persone affette da tossicodipendenza o da patologie psichiatriche.** (21R00149) ..... Pag. 5

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 18 dicembre 2019, n. 7/R.

**Regolamento regionale recante: "Regolamento attuativo dell'articolo 19 della legge regionale 5 aprile 2019, n. 14 (Disposizioni in materia di tutela, valorizzazione e sviluppo della montagna). Modalità di costituzione, gestione e funzionamento delle commissioni locali valanghe".** (21R00141) . Pag. 7

#### REGIONE TOSCANA

LEGGE REGIONALE 29 dicembre 2020, n. 99.


**Bilancio di previsione finanziario 2021 - 2023.** (21R00152) ..... Pag. 12

LEGGE REGIONALE 29 dicembre 2020, n. 100.

**Disposizioni di carattere finanziario. Ratifica di variazione di bilancio ai sensi dell'articolo 109 del d.l. 18/2020, convertito, con modificazioni, dalla l. 27/2020. Modifiche alla l.r. 81/2019.** (21R00153) Pag. 15

LEGGE REGIONALE 30 dicembre 2021, n. 101.

**Disposizioni concernenti gli interventi sugli edifici a destinazione d'uso industriale o artigianale e commerciale al dettaglio. Proroga del termine per la presentazione dei titoli abilitativi degli interventi edilizi straordinari. Modifiche alla l.r. 24/2009.** (21R00154) ..... Pag. 18





## REGIONE PIEMONTE

LEGGE REGIONALE 4 gennaio 2021, n. 1.

**Disposizioni regionali di modifica alla legge regionale 22 febbraio 2019, n. 5 (Disciplina dei complessi ricettivi all'aperto e del turismo itinerante).**

*(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale IS4 della Regione Piemonte del 7 gennaio 2021)*

Il Consiglio regionale, convocato in videoconferenza, ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

*Modifiche all'articolo 3 della legge regionale n. 5/2019*

1. Al termine dell'art. 3, comma 2, lettera *c*) della legge regionale 22 febbraio 2019, n. 5 (Disciplina dei complessi ricettivi all'aperto e del turismo itinerante) sono aggiunte le parole: «di proprietà del titolare o gestore, ovvero dell'ospite della struttura ricettiva.».

Art. 2.

*Modifiche all'articolo 5 della legge regionale n. 5/2019*

1. All'art. 5, comma 1, lettera *c*), della legge regionale n. 5/2019 dopo le parole «strumentazione urbanistica» sono inserite le parole: «e delle previsioni e prescrizioni del piano paesaggistico regionale.».

Art. 3.

*Modifiche all'articolo 6 della legge regionale n. 5/2019*

1. Il comma 5 dell'art. 6 della legge regionale n. 5/2019 è sostituito dal seguente:

«5. Sono campeggi temporanei o mobili gli allestimenti predisposti per l'esercizio di attività svolte per finalità sociali, ricreative, culturali, educative e sportive su aree pubbliche o private, per i quali non è richiesta la realizzazione di opere o interventi e con permanenza degli ospiti limitata alla durata dell'evento.».

Art. 4.

*Modifiche all'art. 7 della legge regionale n. 5/2019*

1. All'art. 7, comma 4, della legge regionale n. 5/2019 le parole: «, edilizi, tecnici» sono soppresse.

Art. 5.

*Modifiche all'articolo 8 della legge regionale n. 5/2019*

1. All'art. 8, comma 1, della legge regionale n. 5/2019 dopo le parole «scopo di lucro» sono inserite le parole: «nel rispetto delle disposizioni di tutela dei beni culturali e paesaggistici e delle previsioni e prescrizioni del piano paesaggistico regionale.».

2. Al termine dell'art. 8, comma 6, della legge regionale n. 5/2019 sono aggiunte le parole: «nel rispetto delle disposizioni di tutela dei beni culturali e paesaggistici e delle previsioni e prescrizioni del piano paesaggistico regionale.».

Art. 6.

*Sostituzione dell'articolo 9 della legge regionale n. 5/2019*

1. L'art. 9 della legge regionale 5/2019 è sostituito dal seguente:

«Art. 9 (Disposizioni urbanistico-edilizie per l'insediamento di campeggi, villaggi turistici e aree per il turismo itinerante). – 1. L'insediamento delle strutture ricettive all'aperto denominate «campeggi», «villaggi turistici», «aree attrezzate o aree di sosta», nonché delle aree «camper service», insediabili presso i campeggi e i villaggi turistici, ad esclusione dei campeggi temporanei o mobili di cui all'art. 6, comma 5, è consentito unicamente in aree destinate a fini turistico-ricettivi, specificatamente individuate dai piani regolatori comunali o intercomunali, in conformità alle disposizioni degli strumenti di pianificazione territoriale e paesaggistica sovralocali, alle previsioni in materia di tutela dei beni culturali e paesaggistici, delle aree naturali protette e della Rete Natura 2000, nonché alle altre normative di settore aventi incidenza su tali attività. L'insediamento delle strutture di cui al primo periodo è soggetto al rilascio del titolo abilitativo edilizio previsto dall'art. 54 della legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56 (Tutela ed uso del suolo).

2. Le aree del Turismo itinerante diverse da quelle di cui al comma 1, denominate «camper service», insediabili presso aree di servizio prevalentemente autostradali e riservate esclusivamente alla sosta temporanea, sono realizzate in conformità alle norme del decreto legislativo n. 285/1992 mentre quelle denominate «punti sosta», riservate esclusivamente alla sosta temporanea e al parcheggio di mezzi ricreazionali, sono individuate negli strumenti urbanistici comunali, hanno destinazione d'uso a parcheggio e si dotano di uno specifico regolamento d'uso, fatte salve le disposizioni del citato decreto legislativo n. 285/1992.

3. Le strutture di cui all'art. 5, comma 1, lettera *e*) sono soggette al rilascio del titolo abilitativo edilizio. Rientrano nell'attività di edilizia libera le installazioni di cui all'art. 5, comma 1, lettere *d*), *e*), *f*) e *g*), a condizione che il progetto dell'insediamento licenziato con il permesso di costruire comprenda e rappresenti puntualmente la disposizione delle piazzole ospitanti tali installazioni. Per tali strutture e installazioni resta salvo il rispetto delle



disposizioni di tutela del patrimonio culturale e delle prescrizioni del piano paesaggistico regionale.

4. L'allestimento di complessi ricettivi all'aperto all'interno di aree naturali protette sul territorio regionale, nel rispetto delle disposizioni di tutela del patrimonio culturale e delle prescrizioni del piano paesaggistico regionale, è consentito solo se conforme al piano del parco e al relativo regolamento, previo nulla osta dell'ente gestore reso ai sensi dell'art. 13 della legge 6 dicembre 1991, n. 394 (Legge quadro sulle aree protette) per quanto riguarda i parchi nazionali, nonché nel rispetto della normativa regionale vigente in materia di aree naturali protette, di Rete Natura 2000, di Rete ecologica regionale e della pianificazione di cui alla legge regionale del 29 giugno 2009, n. 19 (Testo unico sulla tutela delle aree naturali e della biodiversità).».

#### Art. 7.

##### *Modifiche all'articolo 10 della legge regionale n. 5/2019*

1. Al termine dell'art. 10, comma 2, della legge regionale n. 5/2019 sono aggiunte le parole: «, fatta salva la sosta dei veicoli ricreazionali nel rispetto dell'art. 185 del decreto legislativo 285/1992.».

2. Dopo il comma 2 dell'art. 10 della legge regionale n. 5/2019 è aggiunto il seguente: «2-bis. Le disposizioni del presente articolo non si applicano agli insediamenti occasionali, che non eccedono le quarantotto ore, di singoli mezzi o allestimenti mobili di pernottamento in località in cui non siano disponibili posti in complessi ricettivi all'aperto o aree di sosta autorizzate.».

#### Art. 8.

##### *Abrogazione dell'articolo 11 della legge regionale n. 5/2019*

1. L'art. 11 della legge regionale n. 5/2019 è abrogato.

#### Art. 9.

##### *Modifiche all'art. 12 della legge regionale n. 5/2019*

1. Dopo il comma I dell'art. 12 della legge regionale n. 5/2019 sono inseriti i seguenti:

«1-bis. Nel caso in cui sia necessario acquisire il titolo abilitativo edilizio di cui all'art. 9, la SCIA è integrata con la relativa richiesta, accompagnata dalla documentazione prevista dalle disposizioni vigenti in materia urbanistica, edilizia, ambientale, paesaggistica, di tutela del patrimonio culturale e delle altre normative di settore aventi incidenza sulla disciplina dell'attività edilizia, nonché dalla planimetria che individui la localizzazione dei servizi, delle unità abitative e degli allestimenti di varia natura, comprensiva delle piazzole.

1-ter. L'avvio dell'attività, nel caso di cui al comma 1-bis, è subordinato alla conclusione della procedura, a cura del SUAP, secondo le modalità di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160

(Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo sportello unico per le attività produttive, ai sensi dell'art. 38, comma 3 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133), e all'eventuale approvazione della variante urbanistica ai sensi dell'art. 17-bis della legge regionale n. 56/1977».

2. Il comma 2 dell'art. 12 della legge regionale n. 5/2019 è sostituito dal seguente: «2. La SCIA è presentata su apposita modulistica resa disponibile nell'apposita sezione del sito internet della Regione o sul sito del comune.».

3. La lettera c) del collima 3 dell'art. 12 della legge regionale n. 5/2019 è sostituita dalla seguente:

«c) dei requisiti urbanistici, edilizi, ambientali, paesaggistici, di tutela del patrimonio culturale ed igienico-sanitari previsti dalla normativa vigente.».

4. La lettera a) del comma 4 dell'art. 12 della legge regionale n. 5/2019 è sostituita dalla seguente:

«a) all'azienda sanitaria locale (ASL) e al Comando dei Vigili del fuoco territorialmente competenti per l'esercizio delle rispettive funzioni di vigilanza.».

#### Art. 10.

##### *Modifiche all'articolo 13 della legge regionale n. 5/2019*

1. La lettera a) del collima 4 dell'art. 13 della legge regionale n. 5/2019 è sostituita dalla seguente:

«a) all'ASL e al Comando dei Vigili del fuoco territorialmente competenti per l'esercizio delle rispettive funzioni di vigilanza.».

#### Art. 11.

##### *Modifiche all'articolo 14 della legge regionale n. 5/2019*


1. Al secondo periodo dell'art. 14, comma 1, della legge regionale n. 5/2019 le parole «per i quali è ammessa la relativa gestione esclusivamente per i propri soci o aderenti alla singola organizzazione» sono sostituite dalle parole: «nel rispetto delle disposizioni normative di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo settore, a norma dell'art. 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106).».

2. Il comma 2 dell'art. 14 della legge regionale n. 5/2019 è sostituito dal seguente: «2. La gestione delle attività avviate in campeggi temporanei o mobili ai sensi dell'art. 6, comma 5, è consentita ai soggetti privati nonché, per le finalità previste dal decreto legislativo n. 117/2017, agli enti *no profit* e agli organismi operanti nel turismo sociale e giovanile.».

#### Art. 12.

##### *Modifiche all'articolo 17 della legge regionale n. 5/2019*

1. Il comma 1 dell'art. 17 della legge regionale n. 5/2019 è sostituito dal seguente:



«1. Le strutture ricettive all'aperto configurate come campeggi e villaggi turistici possono assumere denominazioni commerciali alternative quali «camping villaggi» e «glamping» se possiedono i requisiti tecnici definiti nel regolamento di cui all'art. 19; in relazione ai campeggi, può essere, inoltre, attribuita la denominazione «camping» o «camping and lodge»».

Art. 13.

*Modifiche all'articolo 19 della legge regionale n. 5/2019*

1. All'art. 19, comma 1, lettera e), della legge regionale n. 5/2019 le parole «tecnico-edilizi» sono soppresse.

2. All'art. 19, comma 1, lettera f), della legge regionale n. 5/2019 le parole «tecnico-edilizi» sono soppresse.

Art. 14.

*Modifiche all'articolo 21 della legge regionale n. 5/2019*

1. All'art. 21, comma 1, della legge regionale n. 5/2019 è aggiunta, infine, la seguente frase: «, nonché al sequestro amministrativo del mezzo mobile di pernottamento.».

Art. 15.

*Disposizioni transitorie*

1. I complessi ricettivi all'aperto di cui agli articoli 6 e 8 della legge regionale n. 5/2019 esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge, ricadenti in aree a destinazione d'uso diversa dalla destinazione turistico-ricettiva, mantengono la destinazione originaria. In occasione di interventi di ampliamento o di modifica della tipologia ricettiva adeguano la destinazione d'uso urbanistica ai sensi degli articoli 8 e 9 della legge regionale n. 5/2019.

Art. 16.

*Clausola di invarianza finanziaria*

1. Dalla presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

Art. 17.

*Dichiarazione di urgenza*

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 47 dello Statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.

Data a Torino, addì 4 gennaio 2021

CIRIO

(*Omissis*).

21R00147

LEGGE REGIONALE 4 gennaio 2021, n. 2.

**Modifiche alla legge regionale 7 aprile 2000, n. 43 (Disposizioni per la tutela dell'ambiente in materia di inquinamento atmosferico. Prima attuazione del Piano regionale per il risanamento e la tutela della qualità dell'aria).**

*(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale IS4 della Regione Piemonte del 7 gennaio 2021)*

Il Consiglio regionale, convocato in videoconferenza, ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.


*Modifiche all'articolo 6 della legge regionale n. 43/2000*

1. Dopo il comma 5-*bis* dell'art. 6 della legge regionale 7 aprile 2000, n. 43 (Disposizioni per la tutela dell'ambiente in materia di inquinamento atmosferico. Prima attuazione del Piano regionale per il risanamento e la tutela della qualità dell'aria) sono aggiunti i seguenti:

«5-*ter*. Il Piano regionale di qualità dell'aria è attuato anche attraverso attività coordinate tra le regioni del bacino padano, unitamente all'eventuale adozione di strumenti comuni, al fine di fronteggiare l'inquinamento atmosferico presente in tale ambito territoriale e assicurare il rispetto degli obblighi comunitari con modalità più efficaci ed efficienti.

5-*quater*. Allo scopo di sperimentare modalità più efficaci di riduzione delle emissioni degli inquinanti connessi alla circolazione di persone e merci, è istituito un sistema informativo atto a rilevare e monitorare le percorrenze chilometriche dei relativi mezzi di trasporto, correlandole alle rispettive emissioni, consentendo di individuare modalità di utilizzo degli stessi conformi alle previsioni definite nel Piano regionale di qualità dell'aria e nei relativi Piani stralcio.

5-*quinqüies*. Per le finalità di cui al comma 5-*quater* possono essere realizzati impianti di rilevazione telematica e installati, su base volontaria, dispositivi telematici mobili sui veicoli che monitorano gli stili di guida e i chilometri percorsi dai veicoli, consentendo di condizionare le percorrenze dei veicoli stessi al loro effettivo potenziale inquinante, localizzandone i relativi tratti stradali. Per l'effettuazione dei predetti controlli e per il monitoraggio dell'efficacia delle misure predisposte, la Regione tratta esclusivamente i dati personali finalizzati a verificare il rispetto dei chilometri percorribili individuati in fase di adesione all'uso dei dispositivi telematici e necessari al rispetto degli obiettivi del Piano regionale di qualità dell'aria, obbligatori ai sensi del comma 5. Gli aspetti connessi all'utilizzo di nuove tecnologie, la profilazione degli utenti, le decisioni automatizzate sono esaminati nell'ambito della valutazione di impatto sulla protezione di dati (DPIA), prevista dall'art. 35 del regolamento del



Parlamento europeo del 27 aprile 2016, n. 2016/679/LIE relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati). La Giunta regionale è delegata ad adottare appositi regolamenti per disciplinare le modalità di implementazione del sistema informativo e del trattamento dei predetti dati personali sulla base dei seguenti criteri e principi direttivi:

- a) trattamento dei dati secondo principi di minimizzazione e non eccedenza;
- b) individuazione di misure di sicurezza tali da garantire la minimizzazione dei flussi dati e degli attori coinvolti negli stessi;
- c) garanzia di un adeguato monitoraggio sulla gestione ed efficacia del sistema e sulla necessità dei trattamenti dei dati;
- d) adozione di adeguate garanzie per gli interessati;
- e) aggiornamento della DNA, qualora si renda necessario a seguito di modifiche di aspetti tecnici;
- f) disciplina delle modalità di accesso dei soggetti deputati al controllo nel rispetto dei principi di minimizzazione e sicurezza;
- g) raccolta e trasmissione dei dati necessari al funzionamento del progetto nel rispetto del regolamento UE 2016/679.

*5-sexies.* In prima applicazione, in attuazione di quanto previsto al comma *5-quater*, la Regione può avvalersi di sistemi già operanti presso altre amministrazioni regionali e della relativa raccolta dati effettuata attraverso soggetti che garantiscono nei propri trattamenti di dati il rispetto dei criteri e principi di cui al comma *5-quinquies*, come dettagliati nei regolamenti attuativi.

*5-septies.* L'adozione di ulteriori sistemi per la raccolta e l'elaborazione di dati, per le finalità di cui al comma *5-ter*, è subordinata all'approvazione dei regolamenti di cui al comma *5-quinquies*, nel rispetto dei criteri e principi ivi specificati.»

#### Art. 2.

##### *Inserimento dell'articolo 7-bis nella legge regionale n. 43/2000*

1. Dopo l'art. 7 della legge regionale n. 43/2000 è inserito il seguente:

«Art. 7-bis (*Direttive in tema di prevenzione e riduzione dell'inquinamento atmosferico*). – 1. I controlli del rispetto delle limitazioni alla circolazione dei veicoli sono effettuati dai soggetti che svolgono servizi di polizia stradale, ai sensi dell'art. 12 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada).».

#### Art. 3.

##### *Sostituzione dell'articolo 11 della legge regionale n. 43/2000*

1. L'art. 11 della legge regionale 43/2000 è sostituito dal seguente:

«Art. 11 (*Disposizione finanziaria*). – 1. Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge, quantificati in euro 2.232.000,00 per l'anno 2020, in euro 9.487.000,00 per l'anno 2021 ed in euro 737.000,00 per l'anno 2022, si fa fronte con le risorse già allocate nell'ambito della missione 09 (Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente), programma 09.08 (Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento), titolo I (Spese correnti) per euro 282.000,00 per l'anno 2020, euro 367.000,00 per l'anno 2021 ed in euro 117.000,00 per l'anno 2022 e titolo II (Spese in conto capitale) per euro 1.950.000 per l'anno 2020, in euro 9.120.000,00 per l'anno 2021 ed in euro 620.000,00 per l'anno 2022 del bilancio di previsione finanziario 2020-2022.

1. Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge, per gli esercizi finanziari successivi all'anno 2022, la dotazione finanziaria è determinata con legge di approvazione dei relativi bilanci finanziari triennali.

3. Agli oneri derivanti dall'applicazione dell'art. 6, commi *5-quater*, *5-quinquies* e *5-sexies*, quantificati in euro 25.000,00 per l'anno 2020, in euro 270.000,00 per l'anno 2021 ed in euro 170.000,00 per l'anno 2022, si fa fronte per il triennio 2020-2022 con le risorse già allocate nell'ambito della missione 09 (Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente), programma 09.08 (Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento), titolo I (Spese correnti) per euro 150.000,00 per l'anno 2021 e per euro 50.000,00 per l'anno 2022 e titolo II (Spese in conto capitale) per euro 25.000 per l'anno 2020, per euro 120.000,00 per l'anno 2021 e per euro 120.000,00 per l'anno 2022 del bilancio di previsione finanziario 2020-2022, quota parte delle risorse di cui al comma 1, e per gli esercizi finanziari successivi all'anno 2022 con quota parte delle risorse di cui al comma 2.

4. Agli oneri per l'acquisto della strumentazione necessaria al completamento del sistema di rilevamento della qualità dell'aria, tenendo conto anche degli investimenti relativi alle esigenze di manutenzione straordinaria del sistema medesimo, si fa fronte per il triennio 2020-2022 con le risorse già allocate nell'ambito della missione 09 (Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente), programma 09.08 (Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento), titolo II (Spese in conto capitale) per euro 200.000,00 per l'anno 2020, per euro 500.000,00 per l'anno 2021 e per euro 500.000,00 per l'anno 2022, del bilancio di previsione finanziario 2020-2022, quota parte delle risorse di cui al comma 1, e per gli esercizi finanziari successivi all'anno 2022 con quota parte delle risorse di cui al comma 2».

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.


È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.

Data a Torino, addì 4 gennaio 2021

CIRIO

*Omissis;*

21R00148



LEGGE REGIONALE 26 gennaio 2021, n. 3.

**Misure urgenti per la continuità delle prestazioni residenziali di carattere sanitario, sociosanitario e socio-assistenziale per anziani, persone con disabilità, minori, persone affette da tossicodipendenza o da patologie psichiatriche.**

*(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale 4S5 della Regione Piemonte del 28 gennaio 2021)*

Il Consiglio regionale, convocato in videoconferenza;

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

*Capo I*

FINALITÀ

Art. 1.

*Finalità*

1. La presente legge reca disposizioni volte a sostenere la continuità dell'erogazione delle prestazioni di carattere residenziale di tipo sanitario, socio-sanitario e socio-assistenziale per anziani, persone con disabilità, minori, persone affette da tossicodipendenza e da patologie psichiatriche, nonché di carattere semiresidenziale socio-sanitarie per persone con disabilità.

*Capo II*

INTEGRAZIONE TARIFFARIA PER LE MAGGIORI SPESE CORRELATE ALL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA

Art. 2.

*Integrazione tariffaria alle strutture contrattualizzate e convenzionate del Servizio sanitario regionale*

1. In relazione ai maggiori oneri per la prevenzione ed il controllo dell'infezione da Sars-Cov-2 sostenuti dalle strutture contrattualizzate e convenzionate di tipo sanitario e socio-sanitario, con riguardo alle prestazioni acquistate nel periodo intercorrente dal 21 febbraio 2020 al 30 giugno 2021 dalle aziende sanitarie locali del Servizio sanitario regionale, è riconosciuta un'integrazione tariffaria, con oneri a carico del Fondo sanitario regionale, entro un valore massimo per giornata di assistenza, come stabilito all'art. 3, per un importo non superiore a 30 milioni di euro negli esercizi 2020 e 2021.

2. L'integrazione tariffaria di cui al comma 1 ha natura straordinaria e non rinnovabile.

Art. 3.

*Valori massimi riconosciuti*

1. Le integrazioni tariffarie di cui all'art. 2 non possono superare le spese rendicontate da ciascuna struttura.

2. Nell'ambito della rendicontazione sono ammesse le spese, non altrimenti finanziate dalla pubblica amministrazione, relative alla sanificazione degli ambienti, all'acquisto di dispositivi di protezione individuale, alle maggiori spese del personale, per lo smaltimento dei rifiuti speciali e a quelle relative a specifici investimenti per la messa in sicurezza degli ospiti e degli operatori e a migliorare la qualità dell'assistenza con interventi finalizzati a garantire il benessere psicofisico degli ospiti nel contesto emergenziale.

3. Il valore di riferimento dell'integrazione tariffaria a giornata è pari a euro 2,65 per le strutture residenziali per anziani, a euro 1,5 per le strutture residenziali per persone con disabilità, a euro 1,5 per le strutture residenziali per persone affette da patologie psichiatriche, a euro 1,5 per le strutture residenziali per minori, a euro 1 per le strutture residenziali per persone affette da tossicodipendenza e a euro 1 per le strutture semiresidenziali per persone con disabilità.

Art. 4.

*Destinatari dell'integrazione tariffaria*

1. L'integrazione tariffaria di cui all'art. 2, comma 1, è riconosciuta ai soggetti titolari di autorizzazione delle strutture convenzionate e contrattualizzate con il Servizio sanitario regionale.

2. L'integrazione tariffaria non è erogabile:

a) alle aziende sanitarie locali laddove titolari di autorizzazione di strutture residenziali;

b) ai titolari di autorizzazione delle strutture Covid dedicate, per le quali valgono specifiche regole contenute nei contratti intercorrenti con le aziende sanitarie locali;

c) ai titolari di autorizzazione di strutture degenziali per prestazioni di ricovero in regime di acuzie e post-acuzie, compresa la post-acuzie psichiatrica;

d) in via residuale, ad ogni altro soggetto non espressamente ricompreso nel novero dei destinatari.

Art. 5.

*Modalità di erogazione*

1. Le modalità di erogazione delle integrazioni tariffarie sono definite con deliberazione della Giunta regionale, nel rispetto dei parametri stabiliti all'art. 3, comma 3.


*Capo III*

CONTRIBUTI ALLE STRUTTURE SOCIO-SANITARIE E SOCIO-ASSISTENZIALI AUTORIZZATE AL FUNZIONAMENTO

Art. 6.

*Destinatari dei contributi*

1. Ai titolari di autorizzazione al funzionamento delle strutture residenziali di tipo socio sanitario e socio-assistenziali, non convenzionate con il servizio sanitario



regionale ai sensi della legge regionale 8 gennaio 2004, n. 1 (Norme per la realizzazione del sistema regionale integrato di interventi e servizi sociali e riordino della legislazione di riferimento), è riconosciuto un contributo *una tantum* per posto letto autorizzato al 30 novembre 2020, entro un importo non superiore ad euro 10.100.000,00.

2. L'entità contributiva, i criteri e le modalità di assegnazione dei contributi sono definiti con apposita deliberazione della Giunta regionale, sulla base dei posti letto autorizzati al 30 novembre 2020.

#### Capo IV

##### CONTRIBUTI AI FORNITORI ACCREDITATI DI PRESTAZIONI DOMICILIARI SOCIALI E SANITARIE

#### Art. 7.

##### *Destinatari dei contributi ai fornitori accreditati di prestazioni domiciliari sociali e sanitarie*

1. Ai soggetti fornitori accreditati di prestazioni domiciliari sociali e sanitarie è riconosciuto un contributo *una tantum* per spese, non altrimenti finanziate dalla pubblica amministrazione, relative all'acquisto di dispositivi di protezione individuale, a maggiori spese del personale, nonché a quelle spese specifiche per la messa in sicurezza degli assistiti e per migliorarne la qualità dell'assistenza, con interventi finalizzati a garantire il benessere psicofisico dei medesimi.

2. L'ammontare complessivo dei contributi di cui al comma 1 non può eccedere l'importo complessivo di euro 1.500.000,00.

3. L'entità contributiva, i criteri e le modalità di assegnazione dei contributi di cui al comma 1 sono definiti con apposita deliberazione della Giunta regionale.

#### Capo V

##### ALTRE MISURE DI SOSTEGNO

#### Art. 8.

##### *Rimborsi per spese di energia elettrica*

1. La Regione, in attuazione dell'art. 17 della legge regionale 31 marzo 2020, n. 7 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale di previsione 2020-2022 - Legge di stabilità regionale 2020) e del regolamento 18 dicembre 2020, n. 6/R (Fornitura di energia a titolo gratuito dagli impianti di grande derivazione idroelettrica «Art. 17 della legge regionale 31 marzo 2020, n. 7»), valutata la rilevanza dei servizi pubblici erogati, riconosce i soggetti di cui all'art. 6 quali beneficiari della cessione a titolo gratuito dell'energia elettrica da parte dei concessionari di grandi derivazioni idroelettriche, attraverso la relativa monetizzazione, finalizzata al finanziamento delle spese sostenute per i propri consumi elettrici, entro un importo non superiore a euro 4.200.000,00.

2. La Giunta regionale, ai sensi dell'art. 10 del regolamento n. 6/R del 2020, definisce i criteri di riparto delle risorse di cui al comma 1, tenendo conto dell'entità dei consumi elettrici dei soggetti beneficiari di cui all'art. 6.

#### Art. 9.

##### *Agevolazioni a valere sul Fondo di garanzia*

1. Le misure di cui all'art. 13, comma 1, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23 (Misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonché interventi in materia di salute e lavoro, di proroga di termini amministrativi e processuali), convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, si applicano alle residenze sanitarie assistenziali (RSA) ed alle strutture socio-sanitarie accreditate ed autorizzate dal Servizio sanitario regionale, al fine di richiedere la concessione di una garanzia sui finanziamenti a tasso fisso e a tasso variabile erogati dagli istituti di credito convenzionati.

#### Art. 10.

##### *Esenzione dall'imposta regionale sulle attività produttive IRAP delle aziende pubbliche di servizi alla persona*

1. In attuazione dell'art. 1, comma 299, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2006), a decorrere dal 1° gennaio 2021, le aziende pubbliche di servizi alla persona (APSP), di cui alla legge regionale 2 agosto 2017, n. 12 (Riordino del sistema delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza), sono esentate dal pagamento dell'IRAP, previsto dal decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 (Istituzione dell'imposta regionale sulle attività produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell'Irpef e istituzione di una addizionale regionale a tale imposta, nonché riordino della disciplina dei tributi locali).

2. Le previsioni di cui al comma 1 si applicano anche alle APSP, succedute alle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, fino all'entrata in vigore di altre disposizioni normative regionali.

#### Capo VI

##### DISPOSIZIONI FINANZIARIE

#### Art. 11.

##### *Norma finanziaria*

1. Agli oneri finanziari derivanti dall'art. 2, quantificati in euro 30.000.000,00, si provvede con le risorse pari a euro 19.500.000,00 già stanziati e impegnati per le fi-



nalità di cui alla presente legge nell'esercizio finanziario 2020 del bilancio di previsione finanziario 2020-2022, a valere sul finanziamento sanitario corrente regionale, di cui alla missione 13 (Tutela della salute), programma 13.01 (Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA), titolo 1 (Spese correnti) e per l'esercizio finanziario 2021 con le risorse pari a euro 10.500.000,00 iscritte sulla medesima missione e programma di spesa del bilancio di previsione finanziario 2021-2023.

2. Agli oneri finanziari derivanti dall'art. 6, quantificati in euro 10.100.000,00 per l'anno 2021, da iscriversi nella missione 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia), programma 12.03 (Interventi per gli anziani), Titolo 1 (Spese-correnti) del bilancio di previsione finanziario 2021-2023 si provvede come segue:

a) con l'incremento, per un importo non superiore a euro 4.200.000,00, delle entrate iscritte nel titolo 3, categoria 502, derivanti dalla monetizzazione di cui all'art. 8, finalizzata al finanziamento delle spese sostenute per i consumi elettrici dei soggetti di cui all'art. 6;

b) con l'iscrizione, per un importo non superiore a euro 3.900.000,00, nelle entrate del titolo 2, categoria 101, del contributo per il ristoro delle categorie soggette a restrizioni in relazione all'emergenza da Covid-19, previsto in favore delle regioni a statuto ordinario dall'art. 32-*quater*, comma 2, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137 (Ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza, connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19), convertito dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176;

c) tramite la riduzione di euro 2.000.000,00 delle risorse iscritte a valere sulla missione 08 (Assetto del territorio ed edilizia abitativa), programma 08.02 (Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare), Titolo 2 (Spese in conto capitale).

3. Agli oneri finanziari derivanti dall'art. 7 si fa fronte con l'iscrizione, per un importo pari a euro 1.500.000,00, nelle entrate del titolo 2, categoria 101, per l'anno 2021, del contributo per il ristoro delle categorie soggette a restrizioni in relazione all'emergenza da Covid-19, previsto in favore delle regioni a statuto ordinario dall'art. 32-*quater*, comma 2, del decreto-legge n. 137/2020, convertito dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176.

4. Agli oneri finanziari per le annualità 2021, 2022, 2023 derivanti dall'art. 10, pari a euro 1.000.000,00 per ciascun esercizio finanziario, si provvede con incremento di eguale importo del «Fondo per la riduzione strutturale della pressione fiscale», di cui all'art. 19 della legge regionale n. 7/2020, iscritto nella missione 01 (Servizi istituzionali, generali e di gestione), programma 01.03 (Gestione economica, finanziaria e di provveditorato) e contestuale riduzione di pari importo dello stanziamento della missione 20 (Fondi e accantonamenti), programma 20.01 (Fondo di riserva) del bilancio di previsione finanziario 2021-2023.

## Capo VII

### DISPOSIZIONI FINALI

#### Art. 12.

##### *Norma finale*

1. Gli atti emanati in applicazione della presente legge che prevedono l'eventuale attivazione di azioni configurabili come aiuti di Stato, ad eccezione dei casi in cui detti aiuti sono erogati in conformità a quanto previsto dai regolamenti comunitari di esenzione, o in regime *de minimis*, sono oggetto di notifica ai sensi degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

#### Art. 13.

##### *Entrata in vigore*

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 47 dello Statuto ed entra in vigore, il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte.

2. Le disposizioni di cui all'art. 11, commi 2 e 3, trovano applicazione in via condizionata all'approvazione della legge del bilancio di previsione finanziario 2021-2023.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.

Torino, 26 gennaio 2021

## CIRIO

21R00149

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 18 dicembre 2019, n. 7/R.

**Regolamento regionale recante: “Regolamento attuativo dell'articolo 19 della legge regionale 5 aprile 2019, n. 14 (Disposizioni in materia di tutela, valorizzazione e sviluppo della montagna). Modalità di costituzione, gestione e funzionamento delle commissioni locali valanghe”.**

*(Pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n. 52S4 del 24 dicembre 2020)*


### IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Visto l'art. 121 della Costituzione (come modificato dalla legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1);

Visti gli articoli 27 e 51 dello Statuto della Regione Piemonte;

Vista la legge regionale 5 aprile 2019, n. 14;

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 24-2579 del 18 dicembre 2020;



E m a n a  
il seguente regolamento

Regolamento regionale recante: «Regolamento attuativo dell'art. 19 della legge regionale 5 aprile 2019, n. 14 (Disposizioni in materia di tutela, valorizzazione e sviluppo della montagna). Modalità di costituzione, gestione e funzionamento delle commissioni locali valanghe.

(Omissis)

TITOLO I  
GENERALITÀ

Art. 1.

*Finalità e ambito di applicazione*

1. Ai sensi dell'art. 19 della legge regionale 5 aprile 2019, n. 14 (Disposizioni in materia di tutela, valorizzazione e sviluppo della montagna), le unioni montane costituiscono commissioni locali valanghe (CLV) per l'esercizio di attività di sorveglianza dei fenomeni nivologici per la gestione di situazioni di rischio valanghivo su territorio antropizzato ai fini della tutela della pubblica incolumità.

2. L'attività delle CLV, in qualità di organi tecnici consultivi dei sindaci per la gestione di situazioni di rischio da valanghe in territorio antropizzato, si integra con le procedure di gestione dell'emergenza individuate dai piani comunali e intercomunali di protezione civile, con il supporto delle componenti tecniche ed operative della Regione Piemonte e di Arpa Piemonte, secondo quanto definito nell'allegato 1.

3. Le procedure e le modalità di allertamento per il rischio valanghivo, nonché di gestione dell'emergenza, adottate dal sistema di protezione civile ai diversi livelli di coordinamento secondo le funzioni definite dagli articoli 11 e 12 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1 (Codice della protezione civile), sono individuate dagli articoli 107 e 108 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del Capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59), dal decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343 (Disposizioni urgenti per assicurare il coordinamento operativo delle strutture preposte alle attività di protezione civile) convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401, dalla direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri 12 agosto 2019 recante «Indirizzi operativi per la gestione organizzativa e funzionale del sistema di allertamento nazionale e regionale e per la pianificazione di protezione civile territoriale nell'ambito del rischio valanghivo» e dalla legge regionale 14 aprile 2003, n. 7 (Disposizioni in materia di protezione civile).

4. Ai fini dell'allertamento per scopi di protezione civile, in coerenza con quanto previsto dal disciplinare regionale approvato con DGR 30 luglio 2018, n. 59-7320 (Il sistema d'allertamento e la risposta del sistema regionale di protezione civile), il rischio valanghe corrisponde agli effetti indotti sul territorio da fenomeni d'instabilità del manto nevoso che si verificano in particolari condizioni nivometeorologiche e che possono giungere ad interessare il territorio antropizzato.

5. Per la definizione di territorio antropizzato si fa riferimento a quanto contenuto nell'allegato 1, punto 2, della direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri 12 agosto 2019, recante: «Indirizzi operativi per la gestione organizzativa e funzionale del sistema di allertamento nazionale e regionale e per la pianificazione di protezione civile territoriale nell'ambito del rischio valanghivo».

TITOLO II  
MODALITÀ COSTITUTIVE E  
DI FUNZIONAMENTO DELLE  
COMMISSIONI LOCALI VALANGHE

Art. 2.

*Funzioni e competenze delle  
commissioni locali valanghe*

1. Le CLV operano secondo un proprio regolamento interno, in relazione a diverse fasi operative, individuate sulla base dei livelli di allertamento riportati nel bollettino di allerta regionale per rischio valanghe e sulla base della valutazione locale delle condizioni nivo-meteorologiche e dell'attività valanghiva verificatasi.

2. Conformemente a quanto indicato nel disciplinare approvato con DGR 30 luglio 2018, n. 59-7320 (Il sistema d'allertamento e la risposta del sistema regionale di protezione civile) al codice colore dell'allerta si associa l'attivazione delle fasi operative di attenzione, preallarme e allarme.


3. Le fasi operative sono disposte, dichiarate ed attivate dall'autorità di protezione civile competente per territorio e, seppur collegate ai livelli di allerta, non ne discendono automaticamente e consequenzialmente. Esse, infatti, sono strettamente collegate ai dati di monitoraggio e sorveglianza in tempo reale osservati sul territorio ed alla situazione contingente in essere.

4. Ad ogni livello di allerta si associa una fase operativa minima, secondo il seguente criterio:

a) livello di allerta gialla o arancione: fase operativa minima di attenzione;

b) livello di allerta rossa: fase operativa minima di preallarme.

5. In base alle condizioni nivometeorologiche, può essere confermata a livello locale la fase operativa minima determinata dal livello di allerta dichiarato dal Centro funzionale regionale (CFR) con il bollettino di allerta regionale, oppure può essere necessario aumentare l'operatività del sistema di protezione civile locale attivando una fase operativa diversa, secondo i seguenti criteri:



a) la fase operativa di attenzione si riferisce ad una situazione nivometeorologica locale che può essere solitamente gestita con impegno ordinario e che richiede di verificare la prontezza operativa delle CLV al fine di affrontare efficacemente l'evento atteso;

b) la fase operativa di preallarme si riferisce ad una situazione nivometeorologica locale che richiede una sorveglianza puntuale e costante del territorio e l'attivazione del Centro operativo comunale (COC);

c) la fase operativa di allarme si riferisce ad una situazione nivometeorologica locale che richiede l'adozione di misure di salvaguardia della popolazione o attività di soccorso e assistenza alla popolazione.

6. Le attività che, in corso d'evento, devono essere condotte dalle CLV in ciascuna fase operativa sono le seguenti:

a) in fase operativa di attenzione:

1) presa d'atto del Bollettino di allerta regionale e analisi del bollettino valanghe, del bollettino di vigilanza nivometeorologica e del bollettino meteorologico, emessi dal CFR;

2) reperibilità continuativa dei componenti della CLV;

3) controllo della situazione nivometeorologica locale rilevata (con particolare riferimento a quantitativi di neve fresca, accumuli da vento nelle zone di distacco, temperatura dell'aria, attività valanghiva);

4) valutazione della stabilità del manto nevoso in siti rappresentativi del quadro nivologico locale (effettuazione e interpretazione di profili stratigrafici e di *test* di stabilità nei siti individuati di concerto con il CFR);

5) valutazione del pericolo valanghe locale e del suo quadro evolutivo, in relazione a scenari di rischio attesi;

6) informazione alle autorità locali, ai settori regionali competenti ed al CFR;

b) in fase operativa di preallarme, la CLV espleta le attività di cui alla lettera a) e quelle integrative seguenti:

1) operatività continuativa della CLV, anche con modalità di turnazione;

2) intensificazione delle attività di controllo della situazione nivometeorologica locale;

3) controllo di specifiche situazioni di rischio per la sicurezza delle persone in relazione a scenari d'evento definiti da piani, studi o altri strumenti eventualmente adottati dalla CLV;

4) supporto tecnico a procedure di distacco programmato delle valanghe, secondo quanto previsto da piani d'intervento per il distacco artificiale delle valanghe (PIDAV);

5) rendicontazione giornaliera al CFR di una sintesi delle informazioni nivometeorologiche e valanghive locali, con modalità definite dal CFR stesso;

c) in fase operativa di allarme, la CLV espleta le attività di cui alle lettere a) e b) e quelle integrative seguenti:

1) intensificazione delle attività di valutazione del rischio valanghe locale per la proposta di attuazione di provvedimenti cautelativi urgenti per la salvaguardia della popolazione da adottare da parte delle autorità di protezione civile;

2) assistenza tecnica ad operazioni di soccorso mediante attività di valutazione del rischio valanghivo locale;

3) valutazione delle condizioni di cessato pericolo per la revoca dei provvedimenti finalizzati alla sicurezza di persone e beni esposti;

4) rendicontazione giornaliera al CFR di una sintesi delle informazioni nivometeorologiche e valanghive locali, con modalità definite dal CFR stesso;

5) predisposizione di una relazione conclusiva di fine evento sull'attività valanghiva rilevata, da trasmettere alle autorità locali, ai settori regionali competenti ed al CFR.

7. Il presidente della CLV, avvalendosi dei componenti della CLV o, se necessario, del personale dell'ente presso cui è insediata la CLV, cura la gestione dei flussi informativi durante tutte le fasi operative individuate.

8. Il supporto tecnico da parte della CLV ad enti gestori della viabilità per la valutazione di potenziali situazioni di criticità valanghiva avviene a seguito della stipula di un'apposita convenzione tra il soggetto gestore e l'unione montana interessata, che definisca le modalità operative della collaborazione e gli eventuali oneri a carico del gestore.

### Art. 3.

#### *Modalità di costituzione e composizione delle commissioni locali valanghe*


1. Le CLV sono costituite con delibera di Consiglio dalle unioni montane il cui territorio rientra nelle zone d'allerta per rischio valanghe identificate nel disciplinare «Il sistema d'allertamento e la risposta del sistema regionale di protezione civile», approvato con DGR 30 luglio 2018, n. 59-7320, previa verifica della disponibilità di tecnici aventi i requisiti di cui al comma 6. Le modalità procedurali inerenti alla gestione della CLV sono stabilite dall'unione montana interessata.

Copia della deliberazione di costituzione della commissione o di variazione dei nominativi dei suoi membri è inviata al Settore geologico regionale, al Settore Protezione Civile regionale e ad ARPA Piemonte per le rispettive competenze, di cui all'allegato I.

2. La durata in carica delle singole CLV è di tre anni dalla nomina, rinnovabile alla scadenza.

3. Le CLV possono essere costituite in forma associata attraverso una convenzione tra più unioni montane, con l'individuazione di un'unione montana nel ruolo di capofila.

4. La CLV, come primo atto, nomina il vicepresidente e il segretario verbalizzante. Le nomine avvengono con votazione espressa a maggioranza assoluta dei componenti.



5. La CLV è composta da:

a) il presidente dell'unione montana, o dell'unione montana capofila per le CLV gestite in forma associata, con funzioni di presidente, o suo delegato rappresentante dell'amministrazione dell'unione montana;

b) un numero di esperti (da un minimo di quattro ad un massimo di dodici, in relazione all'estensione del territorio di competenza delle singole unioni montane), individuati attraverso un avviso di manifestazione d'interesse o su designazione dell'ente di appartenenza; essi agiscono sia in qualità di soggetti privati, sia come appartenenti a enti pubblici, preferibilmente con residenza o domicilio nel territorio dell'unione montana interessata. È richiesto il possesso di specifici titoli riconosciuti dall'Associazione interregionale di coordinamento e documentazione per i problemi inerenti alla neve ed alle valanghe (AINEVA) sulle tematiche inerenti ai fenomeni nivologici e valanghivi ed alle problematiche valanghiviche di protezione civile.

6. Gli esperti sono preferibilmente individuati tra appartenenti a categorie professionali aventi competenza in materia di rilevamento nivometeorologico, di previsione del pericolo di valanghe, di pianificazione territoriale e di ricerca e soccorso in valanga.

Art. 4.

#### *Ambito territoriale di competenza*

1. La CLV opera nell'ambito del territorio dell'Unione montana o nei territori di più unioni montane nei casi previsti dall'art. 3, comma 3.

2. In particolari situazioni territoriali, l'attività della CLV può essere strutturata per sottocommissioni aventi competenza su uno specifico ambito territoriale comunale o intercomunale. Il grado di autonomia operativa attribuita ad ogni singola sottocommissione viene definita e dettagliata nel regolamento interno di cui all'art. 5.

Art. 5.

#### *Metodologia operativa*

1. La CLV predispone e adotta un proprio regolamento interno, di cui all'allegato II, in cui sono individuati gli ambiti d'azione e le modalità operative della commissione per le diverse fasi operative, in coerenza con la pianificazione di protezione civile comunale o intercomunale e secondo quanto specificato all'art. 2 e nel documento «Linee di indirizzo operative per l'attività delle Commissioni Locali Valanghe in Piemonte» pubblicato da ARPA Piemonte nel 2013. Copia del regolamento interno viene trasmessa, per informazione, dall'unione montana al Settore geologico regionale.

2. Ai fini dell'implementazione delle conoscenze relative agli eventi valanghivi di rilievo sul territorio antropizzato e per l'aggiornamento del Sistema informativo valanghe (SIVA) curato da ARPA Piemonte, la CLV prov-

vede alla segnalazione dei fenomeni valanghivi verificatisi sul territorio di competenza che abbiano interessato tratti di viabilità, infrastrutture strategiche o centri abitati, attraverso la compilazione di modulistica in formato digitale su apposito applicativo messo a disposizione da ARPA Piemonte, corredata di adeguata documentazione fotografica. È richiesta la segnalazione anche di eventi di particolare rilievo ed entità che si verifichino all'esterno degli ambiti antropizzati sopra indicati.

Art. 6.

#### *Sede*

1. La sede delle CLV è stabilita presso la sede dell'unione montana o, per le CLV gestite in forma associata, dell'unione montana capofila.

2. Le riunioni della CLV si tengono, di norma, presso la sede individuata. In situazioni di criticità o d'emergenza le riunioni possono aver luogo in sede diversa, secondo modalità di convocazione e di svolgimento da definirsi nell'ambito del regolamento interno di cui all'art. 5.

Art. 7.

#### *Attribuzione e competenze dei componenti*

1. Il presidente convoca la commissione, stabilisce gli argomenti da porre all'ordine del giorno e ne dirige i lavori.

2. Il vicepresidente sostituisce il presidente nelle sue funzioni in caso di assenza o di impedimento.

3. Il segretario redige i pareri della CLV, ne invia copia agli enti di competenza, aggiorna il registro dei pareri e conserva la corrispondenza provvedendo altresì a garantire, attraverso ulteriori atti e disposizioni, il regolare funzionamento tecnico - amministrativo della CLV.

Art. 8.

#### *Convocazione*


1. La CLV si riunisce in via ordinaria su convocazione del presidente almeno una volta all'anno, prima dell'inizio della stagione invernale.

2. La CLV si riunisce, inoltre, in via straordinaria ogni qualvolta si profili uno scenario di rischio o di urgente necessità. In tali casi la convocazione può essere fatta dal presidente, su richiesta di uno qualsiasi dei suoi membri, oltre che dal sindaco di un comune interessato, con modalità definite dal regolamento interno di cui all'art. 5.

Art. 9.

#### *Validità e comunicazione degli atti*

1. Le riunioni della CLV sono valide con la presenza della maggioranza assoluta dei componenti; le deliberazioni sono valide quando sono adottate con voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti. In caso di parità prevale il voto del presidente.



2. Copia delle deliberazioni adottate dalla CLV nell'esercizio delle proprie funzioni consultive è inviata all'unione montana ed alle amministrazioni comunali interessate. Le disposizioni assunte in sede di sopralluogo sono immediatamente segnalate, attraverso idonei mezzi di comunicazione, anche telefonici o via radio, ai sindaci delle amministrazioni interessate per l'eventuale adozione dei provvedimenti di competenza ai fini della tutela della pubblica incolumità. Le decisioni della CLV vengono comunque formalizzate entro le ventiquattro ore successive al sopralluogo e tempestivamente inoltrate agli enti competenti.

#### Art. 10.

##### *Assicurazione degli operatori e rimborso spese*

1. Le unioni montane possono stipulare contratti di assicurazione a favore dei membri della CLV per i rischi di infortunio a cui sono esposti durante lo svolgimento delle specifiche attività.

2. In caso di spese strettamente connesse ad attività proprie della commissione l'unione montana può riconoscere ai componenti della CLV, un rimborso definito secondo il regolamento dell'unione montana di appartenenza, rispondente a criteri di trasparenza, economicità ed efficacia.

### TITOLO III

#### FUNZIONI DI SUPPORTO ALL'ATTIVITÀ DELLE COMMISSIONI LOCALI VALANGHE

#### Art. 11.

##### *Formazione professionale ed aggiornamento tecnico degli operatori*

1. La regione, attraverso le proprie strutture organizzative e con il supporto tecnico-scientifico di ARPA Piemonte, coerentemente con i contenuti e le metodologie dei percorsi formativi adottati dall'Associazione interregionale di coordinamento e documentazione per i problemi inerenti alla neve ed alle valanghe (AINEVA), promuove opportune iniziative volte a favorire la formazione e l'aggiornamento tecnico-professionale degli operatori impegnati nelle attività delle CLV.

#### Art. 12.

##### *Dotazione tecnica*

1. La regione contribuisce al finanziamento dell'acquisto, da parte delle unioni montane, della strumentazione tecnica specifica per rilevamenti nivologici, secondo gli standard definiti da AINEVA e della dotazione di sicurezza per l'autosoccorso degli operatori.

#### Art. 13.

##### *Disposizioni finanziarie*

1. Il finanziamento per il sostegno della regione alle attività delle CLV trova copertura nelle risorse del fondo regionale per la montagna, secondo quanto previsto dall'art. 11 della legge regionale n. 14/2019 e dall'art. 6 del regolamento 25 giugno 2020, n. 3/R.

#### Art. 14.

##### *Supporto operativo alle CLV*

1. Durante le fasi operative di preallarme e allarme per rischio valanghe, possono essere attivati dalla regione aeromobili del servizio antincendi boschivi (AIB) per fornire supporto alle attività di sorveglianza dei fenomeni valanghivi da parte delle CLV.

2. La richiesta di disponibilità di aeromobili è effettuata dal presidente della CLV al Settore regionale competente in materia di antincendi boschivi (AIB).

#### Art. 15.

##### *Contributo tecnico-scientifico di AINEVA*

1. In virtù dell'adesione della Regione ad AINEVA prevista dalla legge regionale 30 ottobre 1984, n. 59 (Partecipazione della Regione Piemonte all'Associazione interregionale di coordinamento e documentazione per i problemi inerenti alla neve ed alle valanghe (AINEVA)), la Regione adotta gli standard metodologici e formativi definiti da AINEVA che può contribuire, tramite il proprio responsabile tecnico, all'organizzazione di corsi di formazione ed aggiornamento professionale.

#### Art. 16.

##### *Norma transitoria*

1. Il regolamento regionale 7 giugno 2002, n. 4/R (Regolamento attuativo della legge regionale 2 luglio 1999, n. 16 (Testo unico delle leggi sulla montagna)). Modalità costitutive e di funzionamento delle commissioni locali valanghe) è abrogato.


2. Le CLV istituite ai sensi dell'art. 40 della legge regionale n. 16/1999 rimangono in carica fino ad un anno dalla data di entrata in vigore del presente regolamento. Entro lo stesso termine le CLV sono costituite conformemente alle disposizioni di cui al presente regolamento.

Il presente regolamento sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.

Torino, addì 18 dicembre 2020.

CIRIO

21R00141



## REGIONE TOSCANA

LEGGE REGIONALE 29 dicembre 2020, n. 99.

### Bilancio di previsione finanziario 2021 - 2023.

(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana - n. 135 del 31 dicembre 2020)

### IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

### IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge:

(*Omissis*).

### IL CONSIGLIO REGIONALE

Visto l'art. 117, comma terzo, della Costituzione;

Visti gli articoli 11 e 37 dello Statuto;

Visto il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42) e, in particolare, gli articoli 10, 11 e l'art. 36, comma 5;

Vista la legge regionale 7 gennaio 2015, n. 1 (Disposizioni in materia di programmazione economica e finanziaria regionale e relative procedure contabili. Modifiche alla l.r. n. 20/2008) e, in particolare, gli articoli 18 e 19;

Visto il parere favorevole del Consiglio delle autonomie locali, espresso nella seduta dell'11 dicembre 2020;

Visto il parere favorevole della Conferenza permanente delle autonomie sociali, espresso nella seduta dell'11 dicembre 2020;

Visto il parere favorevole della Commissione regionale per le pari opportunità, espresso nella seduta dell'11 dicembre 2020;

Visto il parere favorevole del Collegio dei revisori dei conti della Regione Toscana, espresso in data 18 dicembre 2020, ai sensi dell'art. 3 della legge regionale 23 luglio 2012, n. 40 (Disciplina del Collegio dei revisori dei conti della Regione Toscana);

Considerato quanto segue:

1. Di prevedere adeguati stanziamenti del bilancio di previsione 2021-2023 in funzione delle necessità di spesa per il sostegno delle politiche di intervento regionale da realizzare nel corso degli esercizi di riferimento;

2. Al fine di consentire una rapida attivazione degli interventi previsti dalla presente legge, anche in considerazione del periodo di approvazione, è necessario disporre la sua entrata in vigore il giorno della pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana;

APPROVA  
la presente legge:

Art. 1.

### Bilancio di previsione finanziario annuale

1. È approvato il riepilogo generale delle entrate per titoli e delle spese per titoli e missioni del bilancio di competenza e di cassa della regione per l'anno finanziario 2021 annesso alla presente legge.

2. È approvato per l'anno finanziario 2021 in euro 3.425.702.012,60 il totale dei residui attivi presunti, di cui euro 14.635.049,67 il totale dei residui attivi presunti delle entrate per conto terzi e partite di giro (colonna Residui presunti al termine dell'esercizio 2020 - riga Titolo 9 «Entrate per conto terzi e partite di giro»), dei titoli di entrata di cui al prospetto annesso alla presente legge «Riepilogo entrate per titoli» (colonna Residui presunti al termine dell'esercizio 2020 - riga Totale generale delle entrate).


3. È approvato per l'anno finanziario 2021 in euro 3.698.859.073,13 il totale dei residui passivi presunti, di cui euro 748.279.008,20 il totale dei residui passivi presunti delle uscite per conto terzi e partite di giro (colonna Residui presunti al termine dell'esercizio 2020 - riga Titolo 7 «Uscite per conto terzi e partite di giro»), dei titoli di uscita di cui al prospetto annesso alla presente legge «Riepilogo spese per titoli e missioni» (colonna Residui presunti al termine dell'esercizio 2020 - riga Totale generale delle spese).

4. È approvato per l'anno finanziario 2021 in euro 15.404.416.757,27 lo stato di previsione di competenza dei titoli dell'entrata, di cui euro 3.076.034.000,00 il totale delle previsioni di competenza delle entrate per conto terzi e partite di giro (colonna Previsioni dell'anno 2021 - riga Titolo 9 «Entrate per conto terzi e partite di giro»), di cui al prospetto annesso alla presente legge «Riepilogo entrate per titoli» (colonna Previsioni dell'anno 2021 - riga Totale generale delle entrate «Previsioni di competenza»).

5. È approvato per l'anno finanziario 2021 in euro 15.404.416.757,27 lo stato di previsione di competenza dei titoli della spesa, di cui euro 3.076.034.000,00 il totale delle previsioni di competenza delle spese per conto terzi e partite di giro (colonna Previsioni dell'anno 2021 - riga Titolo 7 «Uscite per conto terzi e partite di giro»), di cui al prospetto annesso alla presente legge «Riepilogo spese per titoli e missioni» (colonna Previsioni dell'anno 2021 - riga Totale generale delle spese «Previsioni di competenza»).

6. È approvato per l'anno finanziario 2021:

a) in euro 17.430.453.715,20 lo stato di previsione di cassa dei titoli dell'entrata di cui al prospetto annesso alla presente legge «Riepilogo entrate per titoli» (colonna Previsioni dell'anno 2021 - riga Totale generale delle entrate «Previsioni di cassa»);



b) in euro 3.090.669.049,67 lo stato di previsione di cassa del totale delle entrate per conto terzi e partite di giro (colonna Previsioni dell'anno 2021 - riga Titolo 9 «Entrate per conto terzi e partite di giro» - Previsioni di cassa).

7. È approvato per l'anno finanziario 2021:

a) in euro 17.127.540.523,90 lo stato di previsione di cassa dei titoli della spesa, di cui al prospetto annesso alla presente legge «Riepilogo spese per titoli e missioni» (colonna Previsioni dell'anno 2021 - riga Totale generale delle spese «Previsioni di cassa»);

b) in euro 3.524.313.008,20 lo stato di previsione di cassa del totale delle spese per conto terzi e partite di giro (colonna Previsioni dell'anno 2021 - riga Titolo 7 «Uscite per conto terzi e partite di giro» - Previsioni di cassa).

#### Art. 2.

##### *Bilancio di previsione finanziario pluriennale*

1. È approvato il riepilogo generale delle entrate per titoli e delle spese per titoli e missioni del bilancio di competenza e di cassa della regione per l'anno finanziario 2021 annesso alla presente legge.

2. È approvato in euro 10.430.550.921,50 lo stato di previsione di competenza dei titoli dell'entrata di cui al prospetto annesso alla presente legge «Riepilogo entrate per titoli» (colonna Previsioni dell'anno 2022 - riga Totale generale delle entrate «Previsioni di competenza»).

3. È approvato in euro 10.430.550.921,50 lo stato di previsione di competenza dei titoli della spesa, di cui al prospetto annesso alla presente legge «Riepilogo spese per titoli e missioni» (colonna Previsioni dell'anno 2022 - riga Totale generale delle spese «Previsioni di competenza»).

4. È approvato in euro 10.208.879.795,09 stato di previsione di competenza dei titoli dell'entrata di cui al prospetto annesso alla presente legge «Riepilogo entrate per titoli» (colonna Previsioni dell'anno 2023 - riga Totale generale delle entrate «Previsioni di competenza»).

5. È approvato in euro 10.208.879.795,09 lo stato di previsione di competenza dei titoli della spesa, di cui al prospetto annesso alla presente legge «Riepilogo spese per titoli e missioni» (colonna Previsioni dell'anno 2023 - riga Totale generale delle spese «Previsioni di competenza»).

#### Art. 3.

##### *Disavanzo da debito autorizzato e non contratto*

1. Agli effetti di cui al comma 2, il disavanzo presunto, alla data del 31 dicembre 2020, è approvato in complessivi euro 1.095.928.100,12.

2. Nell'esercizio 2021 è autorizzata la contrazione di mutui e/o l'emissione di prestiti obbligazionari solo per far fronte ad effettive esigenze di cassa e relativamente al disavanzo di amministrazione derivante dal debito autorizzato e non contratto per finanziare spesa d'investimento risultante dal rendiconto 2020.

#### Art. 4.

##### *Disavanzo derivante da riaccertamento straordinario dei residui*

1. Agli effetti di cui al comma 2, il disavanzo derivante dall'operazione di riaccertamento straordinario effettuata nell'esercizio 2015 ai sensi dell'art. 3, commi 15 e 16, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42), è approvato in euro 69.916.591,20 per l'anno 2021, in euro 67.003.399,9 per l'anno 2022 ed euro 64.090.208,60 per l'anno 2023.

2. Alla copertura di detto disavanzo si provvede così come previsto nella deliberazione del Consiglio regionale 1° dicembre 2015, n. 77 (Ripiano del maggior disavanzo di amministrazione di natura tecnica di cui all'art. 3, commi 15 e 16, del decreto legislativo n. 118/2011), in trenta esercizi a quote annuali costanti di euro 2.913.191,30 a partire dal bilancio di previsione 2015.

#### Art. 5.

##### *Disavanzo da costituzione del fondo anticipazioni di liquidità ex decreto-legge n. 35/2013 convertito dalla legge n. 64/2013*

1. Agli effetti di cui al comma 2, il disavanzo derivante dalla contabilizzazione dell'anticipazione di liquidità di cui al decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35 (Disposizioni urgenti per il pagamento dei debiti scaduti della pubblica amministrazione, per il riequilibrio finanziario degli enti territoriali, nonché in materia di versamento di tributi degli enti locali), convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, è approvato in euro 576.894.015,08 per l'anno 2021, euro 559.263.617,71 per l'anno 2022 ed euro 541.236.100,61 per l'anno 2023.

2. Alla copertura di detto disavanzo si provvede così come previsto dall'art. 1 del decreto-legge 13 novembre 2015, n. 179 (Disposizioni urgenti in materia di contabilità e di concorso all'equilibrio della finanza pubblica delle regioni), decaduto per mancata conversione, i cui effetti sono stati fatti salvi dall'art. 1, comma 699, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato «legge di stabilità 2016»).

#### Art. 6.

##### *Autorizzazione all'indebitamento*

1. Nel triennio 2021-2023 è autorizzata la contrazione di mutui e/o l'emissione di prestiti obbligazionari per l'importo complessivo di euro 511.142.431,62 di cui euro 258.560.605,95 nel 2021, euro 161.087.405,79 nel 2022 ed euro 91.494.519,88 nel 2023, subordinatamente al rispetto di quanto disposto dall'art. 3 della legge 24 dicembre 2003, n. 350 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato «legge finanziaria 2004»), di quanto previsto dall'art. 62 del decreto legislativo n. 118/2011 e all'osservanza di quanto recato dall'art. 62 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 (Di-



sposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione Tributaria), convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.

2. I mutui o prestiti di cui al comma 1 sono da estinguersi in un periodo di ammortamento non superiore ad anni trenta ad un tasso massimo pari a quello di riferimento applicato dalla Cassa depositi e prestiti.

3. I mutui possono essere assunti anche con la Cassa depositi e prestiti e/o con la Banca europea per gli investimenti (BEI).

4. Gli oneri di ammortamento annui di cui al comma 3, relativi agli esercizi 2022 e 2023, nonché l'eventuale maggiorazione della rata di ammortamento dei mutui e prestiti dovuta alla variabilità di tasso o agli eventuali oneri conseguenti al rischio di cambio, trovano copertura finanziaria con le singole leggi di bilancio, negli appositi stanziamenti del bilancio annuale e pluriennale, Missione 5000 «Debito Pubblico».

5. Le rate di ammortamento relative agli anni successivi al 2023, determinate in misura non superiore a quella posta a carico dell'esercizio 2023, trovano copertura con le successive leggi di bilancio.

#### Art. 7.

##### *Allegati al bilancio di previsione*

1. Sono approvati i seguenti allegati al bilancio annuale relativo all'esercizio 2021:

- a) risultato presunto di amministrazione (Allegato a);
- b) composizione per missioni e programmi del fondo pluriennale vincolato (Allegato b);
- c) composizione dell'accantonamento al fondo crediti dubbia esigibilità (Allegato c);
- d) prospetto dimostrativo del rispetto dei vincoli di indebitamento (Allegato d);
- e) elenco dei capitoli che riguardano le spese obbligatorie (Allegato e);
- f) elenco delle spese che possono essere finanziate con il fondo di riserva per spese imprevedute (Allegato f);
- g) elenco dei nuovi provvedimenti legislativi finanziabili con i fondi speciali (Allegato g);
- h) nota integrativa (Allegato h);
- i) Parere del Collegio dei revisori dei conti (Allegato i).

#### Art. 8.

##### *Autorizzazioni per il bilancio 2021 - 2023*

1. È autorizzato l'accertamento dei tributi e delle entrate per il triennio 2021 - 2023.

2. Sono autorizzati la riscossione ed il versamento dei tributi e delle entrate per l'anno 2021.

3. È autorizzata l'assunzione di impegni di spesa entro i limiti degli stanziamenti dello stato di previsione dei titoli previsionali di spesa relative al bilancio pluriennale a legislazione vigente per il periodo 2021 - 2023.

4. È autorizzato il pagamento delle spese entro i limiti degli stanziamenti dello stato di previsione di cui all'art. 1, comma 7.

5. Per le leggi regionali che fanno rinvio alla legge di bilancio, la quota di spesa per gli anni 2021 - 2023 è quella indicata nello stato di previsione della spesa rispettivamente nelle colonne della competenza e della cassa.

#### Art. 9.

##### *Variazioni di bilancio*

1. La Giunta regionale è autorizzata ad apportare nel corso dell'esercizio 2021 le variazioni al bilancio di previsione 2021 - 2023, ai sensi dell'art. 51 del decreto legislativo n. 118/2011.

#### Art. 10.

##### *Estinzione di crediti di modesto ammontare*


1. È confermato in euro 50,00 l'importo dei crediti di natura non tributaria o derivanti dall'art. 1 della legge regionale 1° ottobre 2018, n. 53 (Riapertura dei termini per la regolarizzazione agevolata dell'imposta regionale sulle concessioni statali per l'occupazione e l'uso del demanio e del patrimonio indisponibile dello Stato. Modifiche alla l.r. n. 57/2017, alla l.r. n. 77/2016 ed alla l.r. n. 69/2011), per i quali può essere disposto il non accertamento o la cancellazione dal conto dei residui.

#### Art. 11.

##### *Nota integrativa*

1. Ai sensi dell'art. 11, comma 5, del decreto legislativo n. 118/2011 è approvato l'allegato H della presente legge, che dà conto dei seguenti aspetti:

- a) criteri di valutazione adottati per la formulazione delle previsioni, con particolare riferimento agli stanziamenti riguardanti gli accantonamenti per le spese potenziali e al fondo crediti di dubbia esigibilità, dando l'illustrazione dei crediti per i quali non è previsto l'accantonamento a tale fondo;
- b) elenco analitico delle quote vincolate e accantonate del risultato di amministrazione presunto al 31 dicembre 2020, distinguendo i vincoli derivanti dalla legge e dai principi contabili, dai trasferimenti, da mutui e altri finanziamenti, vincoli formalmente attribuiti dall'ente;
- c) elenco analitico degli utilizzi delle quote vincolate e accantonate del risultato di amministrazione presunto, distinguendo i vincoli derivanti dalla legge e dai principi contabili, dai trasferimenti, da mutui e altri finanziamenti, vincoli formalmente attribuiti dall'ente;
- d) elenco degli interventi programmati per spese di investimento finanziati con il ricorso al debito e con le risorse disponibili;
- e) nel caso in cui gli stanziamenti riguardanti il fondo pluriennale vincolato comprendano investimenti ancora in corso di definizione, le cause che non hanno reso possibile porre in essere la programmazione necessaria alla definizione dei relativi cronoprogrammi;



f) elenco delle garanzie principali e sussidiarie prestate dall'ente a favore di enti e di altri soggetti ai sensi delle leggi vigenti;

g) oneri e impegni finanziari stimati e stanziati in bilancio, derivanti dai contratti relativi a strumenti finanziari derivati o da contratti di finanziamento che includono una componente derivata;

h) elenco dei propri enti ed organismi strumentali;

i) elenco delle partecipazioni possedute con l'indicazione della relativa copertura percentuale.

Art. 12.

*Entrata in vigore*

1. La presente legge entra in vigore il giorno della pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana.

La presente legge è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana.

Firenze, 29 dicembre 2020

GIANI

*(Omissis).*

21R00152

LEGGE REGIONALE 29 dicembre 2020, n. 100.

**Disposizioni di carattere finanziario. Ratifica di variazione di bilancio ai sensi dell'articolo 109 del d.l. 18/2020, convertito, con modificazioni, dalla l. 27/2020. Modifiche alla l.r. 81/2019.**

*(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana n. 135 del 31 dicembre 2020)*

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge:

*(Omissis).*

IL CONSIGLIO REGIONALE

Visto l'articolo 117, comma terzo, della Costituzione;

Visti gli articoli 11 e 37 dello Statuto;

Visto il decreto legislativo 23 giugno 2001, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42);

Visto il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 (Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19), convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27;

Visto il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 (Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19), convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77;

Vista la legge regionale 23 dicembre 2019, n. 81 (Bilancio di previsione finanziario 2020-2022);


Considerato quanto segue:

1. L'emergenza sanitaria da COVID-19 rende necessario l'impiego di tutte le risorse disponibili per contrastare le conseguenze socio-economiche legate alla diffusione dell'epidemia. Il decreto-legge n. 18/2020, convertito dalla legge n. 27/2020, all'articolo 126, comma 10, prevede che le amministrazioni pubbliche titolari di programmi cofinanziati dai fondi strutturali, possono destinare le risorse disponibili alla realizzazione di interventi finalizzati a fronteggiare l'emergenza COVID-19. Con successivo decreto-legge n. 34/2020, convertito dalla legge n. 77/2020, vengono definite specifiche norme per il contributo dei fondi strutturali al contrasto dell'emergenza COVID-19, volte ad ampliare la possibilità di rendicontare spese legate all'emergenza, assicurando la prosecuzione degli impegni già assunti nell'ambito della programmazione 2014-2020, anche con risorse del fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC). In tale contesto, la riprogrammazione dei fondi strutturali europei, fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) e fondo sociale europeo (FSE), rappresenta una delle principali fonti finanziarie per attivare, nell'immediato, un'azione di contrasto all'emergenza sanitaria, economica e sociale;

2. Il regolamento (UE) 2020/558 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 aprile 2020 è intervenuto con la modifica dei regolamenti (UE) 1301/2013 e (UE) 1303/2013 per quanto riguarda misure specifiche volte a fornire flessibilità eccezionale nell'impiego dei fondi strutturali e di investimento europei in risposta all'epidemia Covid-19;

3. La Presidenza del Consiglio dei ministri, il Ministro per il sud e la coesione territoriale e la Regione Toscana, in data 10 luglio 2020, hanno stipulato l'accordo (Riprogrammazione dei Programmi Operativi dei Fondi strutturali 2014-2020 ai sensi del comma 6 dell'articolo 242 del decreto legge n. 34/2020), concordando:

l'individuazione delle risorse dei programmi operativi regionali (POR) FESR e FSE della Regione Toscana per la riprogrammazione volta al contrasto e alla mitigazione degli effetti dell'emergenza COVID-19 (complessivi 264,7 milioni di euro di cui 168,1 milioni a valere sul POR FESR e 96,6 milioni a valere sul POR FSE);



le cinque priorità di intervento da finanziare attraverso le risorse individuate dalla riprogrammazione dei POR FESR e FSE: emergenza sanitaria, istruzione e formazione, attività economiche, lavoro, sociale;

il contributo del FSC al fine di garantire la copertura dei progetti non più finanziati dai fondi europei in quanto riprogrammati su iniziative di contrasto all'emergenza.

4. Con deliberazione del Comitato interministeriale per programmazione economica 20 luglio 2020, n. 40 (Fondo sviluppo e coesione 2014-2020. Nuove assegnazioni per emergenza Covid ai sensi degli artt. 241 e 242 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77. Accordo Regione Toscana - Ministro per il Sud e la Coesione territoriale), pubblicata sulla *Gazzetta ufficiale* il 17 settembre 2020, n. 231, è stata prevista l'assegnazione alla Regione Toscana di complessivi 264,7 milioni di euro di cui 250,7 milioni di euro di risorse FSC 2014-2020 e 14 milioni derivanti dalla riprogrammazione di risorse FSC di precedenti cicli di programmazione, in attuazione del sopraccitato accordo del 10 luglio 2020;

5. Con deliberazione della Giunta regionale 3 agosto 2020, n. 1089 (Riprogrammazione POR FESR e POR FSE per emergenza COVID-19. Approvazione proposte per invio a Commissione Europea), la Regione Toscana ha presentato le proposte di riprogrammazione del POR FSE e del POR FESR per l'emergenza COVID-19 che sono state approvate dalla Commissione europea, rispettivamente, con decisione di esecuzione C (2020) 5779 del 20 agosto 2020 e con decisione di esecuzione C (2020) 5850 del 25 agosto 2020;

6. Con deliberazione della Giunta regionale 26 ottobre 2020, n. 1310 (Variazione al Bilancio di previsione finanziario 2020-2022 ai sensi dell'art. 51 del decreto legislativo n. 118/2011 e dell'art. 109 comma 2-bis del decreto-legge n. 18 del 17 marzo 2020 convertito dalla legge n. 27 del 24 aprile 2020), la Regione Toscana ha approvato le variazioni al bilancio di previsione finanziario 2020-2022 necessarie a recepire i contenuti della riprogrammazione delle risorse del POR FESR e del PORFSE 2014-2020. Considerato il carattere di urgenza degli interventi finanziati con le risorse riprogrammate, in quanto riconducibili all'emergenza socio-sanitaria ed economica conseguente alla diffusione dell'epidemia da COVID-19, si ritiene che per tali variazioni ricorrono le condizioni previste dall'articolo 109, comma 2-bis, del decreto-legge n. 18/2020, convertito dalla legge n. 27/2020, il quale, in deroga all'articolo 51 del decreto legislativo n. 118/2011, prevede per l'esercizio finanziario 2020 che:

a) le variazioni al bilancio di previsione possono essere adottate dall'organo esecutivo in via di urgenza, opportunamente motivata, salva ratifica con legge a pena di decadenza, da parte dell'organo consiliare entro i successivi novanta giorni e comunque entro il 31 dicembre dell'anno in corso se a tale data non sia scaduto il predetto termine;

b) in caso di mancata o parziale ratifica del provvedimento di variazione adottato dall'organo esecutivo, l'organo consiliare è tenuto ad adottare con legge nei successivi trenta giorni, e comunque entro il 31 dicembre

dell'esercizio in corso, i provvedimenti ritenuti necessari nei riguardi dei rapporti eventualmente sorti sulla base della deliberazione non ratificata;

7. Risulta pertanto necessario ratificare le variazioni approvate dalla Giunta regionale con deliberazione 1310/2020, secondo quanto previsto dall'articolo 109, comma 2-bis, del decreto-legge n. 18/2020, convertito dalla legge n. 27/2020;

8. Dato atto che la Regione Toscana soddisfa il requisito previsto dall'articolo 40, comma 2-bis, del decreto legislativo n. 118/2011 per poter finanziare spese di investimento mediante autorizzazione all'indebitamento, da contrarsi solo per effettive esigenze di cassa, ovvero di aver registrato nell'ultimo anno valori degli indicatori annuali di tempestività dei pagamenti, calcolati e pubblicati secondo le modalità stabilite dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 settembre 2014 (Definizione degli schemi e delle modalità per la pubblicazione su internet dei dati relativi alle entrate e alla spesa dei bilanci preventivi e consuntivi e dell'indicatore annuale di tempestività dei pagamenti delle pubbliche amministrazioni), pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 265 del 14 novembre 2014, rispettosi dei termini di pagamento di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231 (Attuazione della direttiva 2000/35/CE relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali);

9. Ritenuto opportuno, al fine di contenere gli oneri relativi al ricorso al debito, ai sensi dell'articolo 40, comma 2-bis, del decreto legislativo n. 118/2011, prevedere che una quota della spesa relativa al finanziamento degli investimenti sia coperta da autorizzazione all'indebitamento, da contrarsi solo per far fronte ad effettive esigenze di cassa;


10. Al fine di consentire una rapida attivazione degli interventi previsti dalla presente legge e di rispettare i termini di ratifica di cui al decreto-legge n. 18/2020, convertito dalla legge n. 27/2020, è disposta la sua entrata in vigore il giorno della pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana;

APPROVA  
la presente legge:

Art. 1.

*Ratifica delle variazioni apportate al bilancio di previsione finanziario 2020-2022 con la deliberazione della Giunta regionale 1310/2020, approvate ai sensi dell'articolo 109, comma 2-bis, del decreto-legge n. 18/2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 27/2020.*

1. Si riconosce l'urgenza e l'indifferibilità delle variazioni al bilancio di previsione finanziario 2020-2022 apportate con la deliberazione della Giunta regionale 26 ottobre 2020, n. 1310 (Variazione al Bilancio di previsione finanziario 2020-2022 ai sensi dell'art. 51 del decreto legislativo n. 118/2011 e dell'art. 109, comma 2-



*bis* del decreto-legge n. 18 del 17 marzo 2020 convertito dalla legge n. 27 del 24 aprile 2020), ai sensi dell'articolo 109, comma 2-*bis* del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 (Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19), convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27.

2. Si ratificano e si approvano la deliberazione della Giunta regionale 1310/2020 ed i relativi allegati finanziari, contenenti le variazioni al bilancio di previsione finanziario 2020-2022 che recepiscono i contenuti della riprogrammazione delle risorse comunitarie relative al programma operativo regionale (POR) del fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) e al POR del fondo sociale europeo (FSE) 2014 - 2020, ai sensi dell'articolo 109, comma 2-*bis* del decreto-legge n. 18/2020, convertito dalla legge n. 27/2020, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento (Allegato A, Allegato A1, Allegato A2 e Allegato A3).

#### Art. 2.

##### *Autorizzazione all'indebitamento. Sostituzione dell'articolo 6 della l.r. 81/2019*

1. L'articolo 6 della legge regionale 23 dicembre 2019, n. 81 (Bilancio di previsione finanziario 2020-2022), è sostituito dal seguente:

#### «Art. 6.

##### *Finanziamento investimenti mediante ricorso all'indebitamento*

1. Nel triennio 2020-2022 è autorizzata la contrazione di mutui e/o l'emissione di prestiti obbligazionari per l'importo complessivo di euro 540.056.346,09 di cui euro 233.007.449,20 nel 2020, euro 196.511.327,73 nel 2021 ed euro 110.537.569,16 nel 2022 subordinatamente al rispetto di quanto disposto dall'articolo 3 della legge 24 dicembre 2003, n. 350 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato "legge finanziaria 2004"), di quanto previsto dall'articolo 62 del decreto legislativo n. 118/2011, e all'osservanza di quanto recato dall'articolo 62 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 (Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria), convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.

2. Con riferimento all'indebitamento autorizzato al comma precedente, per il finanziamento degli investimenti del solo esercizio 2020 è autorizzato il ricorso all'indebitamento per far fronte a effettive esigenze di cassa, come previsto dall'articolo 40, comma 2-*bis*, del decreto legislativo n. 118/2011, per euro 70.361.443,68, ai sensi dell'articolo 10 della legge 24 dicembre 2012, n. 243 (Disposizioni per l'attuazione del principio del pa-

reggio di bilancio ai sensi dell'articolo 81, sesto comma, della Costituzione) e nel rispetto dell'articolo 3, commi 16-21, della legge n. 350/2003, come integrati dall'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 12 luglio 2004, n. 168 (Interventi urgenti per il contenimento della spesa pubblica) convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2004, n. 191.

3. I mutui o prestiti di cui ai precedenti commi 1 e 2, sono da estinguersi in un periodo di ammortamento non superiore ad anni trenta, ad un tasso massimo pari a quello di riferimento applicato dalla Cassa depositi e prestiti.

4. I mutui possono essere assunti anche con la Cassa depositi e prestiti e/o con la Banca europea per gli investimenti (BEI).

5. Gli oneri di ammortamento annui dei mutui e prestiti di cui al comma 3, relativi agli esercizi 2021 e 2022, nonché l'eventuale maggiorazione della rata di ammortamento dei mutui e prestiti dovuta alla variabilità di tasso o agli eventuali oneri conseguenti al rischio di cambio, trovano copertura finanziaria negli appositi stanziamenti del bilancio annuale e pluriennale, Missione 50 "Debito Pubblico".

6. Ai sensi dell'articolo 14, comma 5, della legge regionale 7 gennaio 2015, n. 1 (Disposizioni in materia di programmazione economica e finanziaria regionale e relative procedure contabili. Modifiche alla l.r. 20/2008), le rate di ammortamento relative agli anni successivi al 2022, determinate in misura non superiore a quella posta a carico dell'esercizio 2022, trovano copertura con le successive leggi di bilancio.».

#### Art. 3.

##### *Norma finanziaria*

1. Dalla presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

#### Art. 4.

##### *Entrata in vigore*

1. La presente legge entra in vigore il giorno della pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana.


La presente legge è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana.

Firenze, 29 dicembre 2020

GIANI

(*Omissis*).

21R00153



LEGGE REGIONALE 30 dicembre 2021, n. 101.

**Disposizioni concernenti gli interventi sugli edifici a destinazione d'uso industriale o artigianale e commerciale al dettaglio. Proroga del termine per la presentazione dei titoli abilitativi degli interventi edilizi straordinari. Modifiche alla l.r. 24/2009.**

*(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana n. 135 del 31 dicembre 2020)*

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge:

*(Omissis).*

IL CONSIGLIO REGIONALE

Visto l'articolo 117, terzo e quarto comma, della Costituzione;

Visto l'articolo 4, comma 1, lettere *l), m), n), o), v), z)*, e l'articolo 69 dello Statuto;

Visto il provvedimento 1° aprile 2009 della Conferenza unificata Stato-regioni e stato-città ed autonomie locali (Intesa, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, tra Stato, regioni e gli enti locali, sull'atto concernente misure per il rilancio dell'economia attraverso l'attività edilizia);

Vista la legge regionale 8 maggio 2009, n. 24 (Misure urgenti e straordinarie volte al rilancio dell'economia e alla riqualificazione del patrimonio edilizio esistente);

Vista la legge regionale 10 novembre 2014, n. 65 (Norme per il governo del territorio);

Vista la legge regionale 27 dicembre 2016, n. 91 (Misure urgenti e straordinarie volte al rilancio dell'economia e alla riqualificazione del patrimonio edilizio esistente. Proroga del termine per la presentazione dei titoli abilitativi previsti dalla l.r. 24/2009. Modifiche alla l.r. 65/2014 e misure per accelerare la realizzazione di opere ed interventi da parte degli enti locali);

Vista la legge regionale 23 novembre 2018, n. 62 (Codice del Commercio);

Vista la legge regionale 27 dicembre 2018, n. 74 (legge di stabilità per l'anno 2019);

Considerato quanto segue:

1. La perdurante necessità di incentivare la riqualificazione urbana attraverso interventi edilizi che migliorano il tessuto urbano;

2. La necessità di fronteggiare la crisi del settore delle costruzioni causata dalla situazione emergenziale dovuta dalla diffusione del virus COVID-19 e dalle con-

seguenti misure per il suo contenimento, favorendo gli interventi di recupero e riqualificazione del patrimonio edilizio esistente;

3. L'opportunità a tal fine:

1) di ammettere gli interventi di addizione volumetrica o, se previsti dagli strumenti urbanistici comunali, di sostituzione edilizia con un incremento del 20 per cento della superficie utile lorda, comunque per un massimo di cento metri quadri della stessa, anche per la categoria funzionale del commercio al dettaglio, limitatamente agli esercizi di vicinato e agli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande;

2) di procedere alla proroga al 31 dicembre 2022 del termine entro cui rendere applicabili le misure straordinarie previste nella l.r. 24/2009, modificando, in tal senso, l'articolo 7 della legge medesima;

4. In considerazione della scadenza del termine della precedente proroga al 31 dicembre 2020, è necessario disporre l'entrata in vigore della presente legge il giorno successivo alla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana;

APPROVA

la presente legge:

Art. 1.

*Interventi sugli edifici a destinazione d'uso industriale o artigianale e commerciale al dettaglio. Modifiche all'articolo 3-bis della l.r. 24/2009.*


1. La rubrica dell'articolo 3-bis della legge regionale 8 maggio 2009, n. 24 (Misure urgenti e straordinarie volte al rilancio dell'economia e alla riqualificazione del patrimonio edilizio esistente), è sostituita dalla seguente: «Interventi sugli edifici a destinazione d'uso industriale o artigianale e commerciale al dettaglio».

2. Il comma 1 dell'articolo 3-bis della l.r. 24/2009 è sostituito dal seguente:

«1. Fermo restando il rispetto delle condizioni di messa in sicurezza idraulico-geomorfologiche previste dalla normativa vigente in materia:

*a)* sugli edifici a destinazione d'uso industriale o artigianale inseriti all'interno del perimetro individuato ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera *c)*, ricadenti in aree con destinazione d'uso produttiva, sono ammessi gli interventi di addizione volumetrica o di sostituzione edilizia con un incremento massimo del 20 per cento della superficie utile lorda esistente alla data del 25 agosto 2011 e legittimata da titolo abilitativo;

*b)* sulle unità immobiliari aventi destinazione d'uso commerciale al dettaglio, limitatamente agli esercizi di vicinato di cui all'articolo 13, comma 1, lettera *d)*, della legge regionale 23 novembre 2018, n. 62 (Codice del Commercio) e agli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande di cui all'articolo 48 della medesima l.r. 62/2018, sono ammessi gli interventi di addizione volumetrica o, se previsti dagli strumenti urbanistici comunali, di sostituzione edilizia con un incremento massimo del 20 per cento e comunque non superiore a cento metri quadrati di superficie utile lorda esistente alla data del 25 agosto 2011 e legittimata da titolo abilitativo.».



3. Dopo il comma *I-bis* dell'articolo 3-*bis* della l.r. 24/2009 è inserito il seguente:

«1-*ter*. Per gli esercizi di vicinato gli interventi di addizione volumetrica o di sostituzione edilizia di cui al comma 1, lettera *b*), non possono comunque comportare il superamento del limite della superficie di vendita individuato dall'articolo 13, comma 1, lettera *d*), della l.r. 62/2018.».

Art. 2.

*Proroga del termine per la presentazione dei titoli abilitativi degli interventi edilizi straordinari. Modifiche all'articolo 7 della l.r. 24/2009.*

1. Al comma 2 dell'articolo 7 della l.r. 24/2009 le parole: «31 dicembre 2020» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2022».

Art. 3.

*Entrata in vigore*

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana.

La presente legge è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana.

Firenze, 30 dicembre 2021

GIANI

(*Omissis*).

**21R00154**

LAURA ALESSANDRELLI, *redattore*

DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2021-GUG-027) Roma, 2021 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.



*pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca*



GAZZETTA  UFFICIALE  
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

**CANONI DI ABBONAMENTO (salvo conguaglio)  
validi a partire dal 1° OTTOBRE 2013**

**GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I** (legislativa)

	<u>CANONE DI ABBONAMENTO</u>
<b>Tipo A</b> Abbonamento ai fascicoli della Serie Generale, inclusi tutti i supplementi ordinari: <i>(di cui spese di spedizione € 257,04)*</i> <i>(di cui spese di spedizione € 128,52)*</i>	- annuale € <b>438,00</b> - semestrale € <b>239,00</b>
<b>Tipo B</b> Abbonamento ai fascicoli della 1ª Serie Speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale: <i>(di cui spese di spedizione € 19,29)*</i> <i>(di cui spese di spedizione € 9,64)*</i>	- annuale € <b>68,00</b> - semestrale € <b>43,00</b>
<b>Tipo C</b> Abbonamento ai fascicoli della 2ª Serie Speciale destinata agli atti della UE: <i>(di cui spese di spedizione € 41,27)*</i> <i>(di cui spese di spedizione € 20,63)*</i>	- annuale € <b>168,00</b> - semestrale € <b>91,00</b>
<b>Tipo D</b> Abbonamento ai fascicoli della 3ª Serie Speciale destinata alle leggi e regolamenti regionali: <i>(di cui spese di spedizione € 15,31)*</i> <i>(di cui spese di spedizione € 7,65)*</i>	- annuale € <b>65,00</b> - semestrale € <b>40,00</b>
<b>Tipo E</b> Abbonamento ai fascicoli della 4ª Serie Speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni: <i>(di cui spese di spedizione € 50,02)*</i> <i>(di cui spese di spedizione € 25,01)*</i>	- annuale € <b>167,00</b> - semestrale € <b>90,00</b>
<b>Tipo F</b> Abbonamento ai fascicoli della Serie Generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali: <i>(di cui spese di spedizione € 383,93)*</i> <i>(di cui spese di spedizione € 191,46)*</i>	- annuale € <b>819,00</b> - semestrale € <b>431,00</b>

**N.B.:** L'abbonamento alla GURI tipo A ed F comprende gli indici mensili

**PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI**

(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita: serie generale	€ 1,00
serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo serie speciale, concorsi, prezzo unico	€ 1,50
supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00

**I.V.A. 4% a carico dell'Editore**

**PARTE I - 5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI PUBBLICI**

*(di cui spese di spedizione € 129,11)\**  
*(di cui spese di spedizione € 74,42)\**

- annuale € **302,47**  
- semestrale € **166,36**

**GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II**

*(di cui spese di spedizione € 40,05)\**  
*(di cui spese di spedizione € 20,95)\**

- annuale € **86,72**  
- semestrale € **55,46**

Prezzi di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,01 (€ 0,83 + IVA)

**Sulle pubblicazioni della 5ª Serie Speciale e della Parte II viene imposta I.V.A. al 22%.**

Si ricorda che, in applicazione della legge 190 del 23 dicembre 2014 articolo 1 comma 629, gli enti dello Stato ivi specificati sono tenuti a versare all'Istituto solo la quota imponibile relativa al canone di abbonamento sottoscritto. Per ulteriori informazioni contattare la casella di posta elettronica abbonamenti@gazzettaufficiale.it.

**RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI**

Abbonamento annuo	€ <b>190,00</b>
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5%	€ <b>180,50</b>
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 18,00

**I.V.A. 4% a carico dell'Editore**

Per l'estero, i prezzi di vendita (in abbonamento ed a fascicoli separati) anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale, i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi anche ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli vengono stabilite di volta in volta in base alle copie richieste. Eventuali fascicoli non recapitati potranno essere forniti gratuitamente entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del fascicolo. Oltre tale periodo questi potranno essere forniti soltanto a pagamento.

**N.B. - La spedizione dei fascicoli inizierà entro 15 giorni dall'attivazione da parte dell'Ufficio Abbonamenti Gazzetta Ufficiale.**

**RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI COMMERCIALI APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO**

\* tariffe postali di cui alla Legge 27 febbraio 2004, n. 46 (G.U. n. 48/2004) per soggetti iscritti al R.O.C.





\* 4 5 - 4 1 0 7 0 0 2 1 0 7 1 0 \*

€ 2,00

